



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 26 / 2025

PUNTO 19 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/02/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 94 / DGR del 04/02/2025

OGGETTO:

Piano regionale di sorveglianza e controllo della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica.



9db29687



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin Francesco Calzavara Federico Caner Cristiano Corazzari Manuela Lanzarin Valeria Mantovan Roberto Marcato	Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano regionale di sorveglianza e controllo della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento ha lo scopo di approvare il Piano regionale di sorveglianza e controllo della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica, in conformità al D.M. 2 maggio 2024, che aggiorna i programmi nazionali obbligatori per le suddette malattie, in sostituzione delle misure precedentemente adottate sul territorio italiano.

Il relatore riferisce quanto segue.

Nell'ambito dei piani di sorveglianza e controllo delle malattie infettive trasmissibili agli animali, un ruolo di fondamentale importanza è rivestito dai cosiddetti "Piani di risanamento" delle malattie dei bovini e degli ovi-caprini, rappresentate dalla tubercolosi bovina, dalla brucellosi e dalla leucosi bovina enzootica.

La tubercolosi bovina (TBC) è una malattia infettiva contagiosa ad eziologia batterica, che determina ingenti danni economici in termini di sanità animale e, non ultimo, in termini di sanità umana, in quanto rappresenta una importante zoonosi. Secondo la normativa europea (Regolamento (UE) n.2016/429 e successivi regolamenti delegati e di esecuzione), è classificata come "categoria B", ovvero è una malattia che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradiccarla in tutta l'Unione Europea.

La brucellosi (BRC) è una malattia infettiva ad eziologia batterica che colpisce diverse specie animali: tra le specie allevate, la malattia assume particolare rilevanza dal punto vista sanitario e/o socio-economico negli allevamenti di bovini da riproduzione (*B. abortus*) e di ovi-caprini (*B. melitensis*); è inoltre una delle zoonosi più diffuse al mondo. Anche la BRC è classificata come "categoria B" ai sensi della vigente normativa eurounionale in materia di sanità animale.

La leucosi bovina enzootica (LBE) è una malattia virale che, in condizioni naturali, colpisce esclusivamente i bovini, dando luogo ad un'infezione cronica caratterizzata dallo sviluppo di forme tumorali (linfosarcomi). Secondo la citata normativa europea, è classificata come malattia di "categoria C", per la quale è previsto un piano di eradicazione facoltativo per gli Stati membri.

L'Italia è stata riconosciuta come Paese indenne da LBE dalla Commissione Europea nel 2017: conseguentemente, è richiesto un programma di sorveglianza volto al mantenimento di tale qualifica.

La Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da BRC bovina e LBE con decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007; con decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008 ha acquisito l'indennità ufficiale per BRC ovi-caprina ed infine, con decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008, ha ottenuto la qualifica di territorio ufficialmente indenne da TBC bovina.

Fino al 2024, in conformità con la normativa comunitaria vigente, il Ministero della Salute ha provveduto ad elaborare dei Piani di eradicazione ("risanamento") nei confronti delle suddette malattie (TBC, BRC nei bovini e negli ovi-caprini e LBE), che venivano presentati alla Commissione europea per l'approvazione ed il cofinanziamento: tali Piani prevedevano l'esecuzione di controlli negli allevamenti di bovini e bufalini con frequenza diversa in base allo *status* dei territori: annuali nei territori non indenni, con cadenze diverse (sulla base del rischio) per i territori indenni.



Ai fini della sorveglianza della TBC e LBE, la normativa comunitaria prevede inoltre l'ispezione *post-mortem* dei bovini presso gli impianti di macellazione.

A livello regionale, le misure previste dai citati Piani nazionali per i territori indenni da TBC, BRC e LBE sono state disciplinate con varie deliberazioni; da ultimo, con Deliberazione della Giunta regionale n.639 del 20 maggio 2021, è stato approvato il "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina".

Ad integrazione di quanto contenuto nel Piano di risanamento regionale, la competente Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria regionale ha provveduto a fornire ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del territorio regionale ulteriori indicazioni operative, sulla base anche dei diversi provvedimenti ministeriali che si sono succeduti nel tempo. In particolare, con nota prot. n. 65453 del 3 febbraio 2023 "Piani di risanamento per TBC, BRC e LBE: indicazioni applicative per il territorio regionale per il 2023" e nota prot. n. 39285 del 24 gennaio 2024 "Disciplina sanitaria del pascolo vagante sul territorio regionale – indicazioni", sono state aggiornate le indicazioni operative riguardo il controllo della BRC-BOV e relativamente al pascolo vagante, adeguandole all'evoluzione della normativa europea, come declinata con successive note ministeriali.

In data 30 giugno 2024 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 recante "Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini", che contiene i nuovi programmi obbligatori di eradicazione e sorveglianza per le suddette malattie, da applicarsi fino al 2030, con integrazioni e modifiche rispetto a quelli approvati dalla Commissione con Regolamento (UE) 2021/620 nell'anno 2021.

Ciò premesso, al fine di adeguare le misure di sorveglianza e controllo delle citate malattie sul territorio regionale alle nuove disposizioni del Ministero della Salute, la citata Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), ha predisposto il nuovo Piano di risanamento regionale, in sostituzione di quello approvato con DGR n.639 del 20 maggio 2021, che si riporta in **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone, infine, di incaricare l'U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;



VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri e di uova da cova;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE), in particolare con riferimento agli artt. 1, 2 e 5;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 recante “Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 21 giugno 2024 "Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica”;

VISTA la nota del Ministero della Salute, prot. 20594 del 28 giugno 2024, relativa a “Leucosi Bovina Enzootica - orientamenti sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030”;

VISTA la DGR n. 639 del 20 maggio 2021 “Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina”;



VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;"

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che in data 30 giugno 2024 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 recante "Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini", che contiene i nuovi programmi obbligatori di eradicazione e sorveglianza per le suddette malattie, da applicarsi fino al 2030, con integrazioni e modifiche rispetto a quelli approvati dalla Commissione con Regolamento (UE) 2021/620 nell'anno 2021;
3. di adeguare le misure regionali di sorveglianza e controllo della tubercolosi, della brucellosi bovina e ovi-caprina e della leucosi bovina enzootica, approvando il nuovo "Piano regionale di sorveglianza e controllo della tubercolosi (TBC), della brucellosi (BRC) e della leucosi bovina enzootica (LBE)", riportato all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come predisposto dalla Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe);
4. di disporre che il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente piano approvato con propria DGR n. 639 del 20 maggio 2021;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI (TBC), DELLA BRUCELLOSI (BRC) E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE)

Premessa

Il piano si pone come obiettivo primario il mantenimento -e laddove possibile il miglioramento- dello stato sanitario degli stabilimenti bovini/bufalini e ovi-caprini del territorio regionale, ed in particolare lo status di territorio indenne senza vaccinazione da Brucellosi Bovina (BRC-BOV) e Ovi-caprina (BRC-OVI) e indenne da Tuberculosi (TBC) e Leucosi Bovina Enzootica (LBE), in conformità ai criteri definiti dalla normativa comunitaria.

Le misure ivi contenute tengono conto anche della necessità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso l'espletamento di attività di sorveglianza basata sul rischio.

Il presente piano regionale dà attuazione al piano nazionale, di cui al D.M. 2 maggio 2024, declinandolo negli aspetti organizzativi locali e regionali; laddove non diversamente indicato, si rimanda a quanto previsto dal citato D.M. e relativi allegati, nonché dalla normativa eurounionale di settore, in particolare i Regg. (UE) 2016/429 e 2020/689.

1. Controllo sugli stabilimenti

Le attività programmate annualmente sono finalizzate alla verifica delle condizioni previste per il mantenimento dello status di indennità del territorio regionale per le malattie oggetto del piano attraverso l'attuazione di un sistema di sorveglianza basato sui rischi, che permetta la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da BRC, TBC e LBE.

Tutti gli stabilimenti che detengono bovini, compresi i bufali, ovini e/o caprini, sono soggetti a controllo sulla base del presente piano. In tali stabilimenti sono presenti e controllati i seguenti requisiti:

1. tutti gli animali detenuti e movimentati rispettano i requisiti di tracciabilità secondo le normative vigenti;
2. tutti i bovini/bufalini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, brucellosi, leucosi;
3. tutti gli ovi-caprini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi;
4. sono disponibili mezzi di contenimento che permettano l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostici sugli animali, garantendo la sicurezza per gli operatori e il rispetto del benessere animale.

Tutte le attività di allevamento, compresi gli allevamenti a capi zero, devono avere la qualifica sanitaria registrata in BDN, aggiornata qualora ci siano modifiche dello status nello stabilimento stesso o a seguito di un controllo diagnostico o documentale.

Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 14 del D.L.vo 134/2022, a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e senza alcuna movimentazione di capi in entrata o uscita da 24 mesi.

Gli stabilimenti con qualifica assente o con qualifica sospesa o revocata sono sottoposti a blocco ufficiale registrato in BDN-VETINFO: da questi possono essere movimentati animali esclusivamente e direttamente verso un impianto di macellazione, previa validazione del Servizio veterinario AULSS competente e prenotifica allo stabilimento di macellazione.

In considerazione del fatto che Regione del Veneto ha conseguito lo status di indennità per TBC, BRC-BOV, BRC-OVI e LBE da più di due anni, in conformità a quanto indicato nel programma di risanamento nazionale di cui il D.M. 2 maggio 2024, tutti gli stabilimenti di bovini/bufalini e ovi-caprini dovranno essere sottoposti al presente programma di mantenimento dell'indennità, consistente in:

- Una sorveglianza basata sul rischio, indipendentemente dalla tipologia di allevamento (riproduzione o ingrasso), con una cadenza dei controlli secondo i criteri di seguito indicati, e mantenendo una sorveglianza almeno quinquennale su tutti gli stabilimenti da riproduzione, che permetta la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da BRC, TBC e LBE;



- L'attività di sorveglianza al macello volta alla ricerca sistematica di lesioni riconducibili all'infezione da MTBC o LBE in tutti i bovini macellati;
- La sorveglianza sugli aborti per il controllo della brucellosi nei bovini e negli ovicaprini;
- Nelle aziende a rischio individuate, sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali con le modalità descritte successivamente, tutti i bovini/bufalini di età superiore a 24 mesi e gli ovi-caprini di età superiore a 12 mesi, salvo laddove diversamente indicato nel presente documento.

Tutte le procedure e gli adempimenti previsti dal programma regionale, le cui modalità operative sono precise nel presente documento, devono risultare rispettate e attestabili dalla documentazione agli atti di ciascuna Az.ULSS.

Le Az.ULSS, in quanto Autorità Competenti Locali (ACL), sono tenute ad attuare procedure documentate di verifica di efficacia, ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento (UE) 2017/625, come previsto e nelle modalità indicate dai programmi nazionali di cui al Decreto. Il Settore regionale competente esamina periodicamente le verifiche di efficacia attuate dai Servizi Veterinari di competenza territoriale.

2. Selezione degli stabilimenti da sottoporre a prove diagnostiche:

Nei territori indenni è attuata una sorveglianza basata sull'analisi del rischio, con controlli differenziati in relazione alla categoria dello stabilimento, al fine del mantenimento dello status di indenne.

Negli stabilimenti selezionati nella programmazione annuale dovranno essere sottoposti alle prove individuali previste dal piano tutti i bovini/bufalini di età superiore a 24 mesi e tutti gli ovini-caprini di età superiore a 12 mesi, salvo laddove diversamente indicato.

2. a) STABILIMENTI AD ALTO RISCHIO:

Fermi restando i fattori di rischio minimi contenuti nel piano nazionale, negli stabilimenti che ciascuna Az.ULSS, in base ad una propria valutazione, considera ad alto rischio dovrà essere condotta una sorveglianza con cadenza **annuale**.

Tra questi, dovranno obbligatoriamente essere inclusi:

- Gli stabilimenti che commercializzano latte crudo tramite distributori automatici o prodotti ritenuti a rischio in relazione alla tipologia;
- Gli stabilimenti senza un Controllo Ufficiale o Altre Attività Ufficiali negli ultimi 4 anni;
- Gli stabilimenti di ovi-caprini che praticano la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e il pascolo vagante.

Negli stabilimenti di **ovi-caprini che effettuano transumanza, monticazione, alpeggio o pascolo vagante**, il controllo sierologico annuale dovrà essere effettuato prima della movimentazione.

2. b) STABILIMENTI A BASSO RISCHIO:

Comprendono gli stabilimenti che non rientrano nelle situazioni sopra elencate. Tali stabilimenti saranno comunque oggetto di una programmazione annuale di controlli da parte della Az.ULSS competente, che comprenda almeno il 10% degli stabilimenti attivi che detengono bovini e ovi-caprini sul proprio territorio.

Per la scelta del campione annuale dei citati allevamenti a basso rischio, le Az.ULSS dovranno tener conto anche delle indicazioni che verranno fornite dalla competente U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari sulla base della valutazione del rischio, in collaborazione con il CREV, entro il 1° bimestre dell'anno: in tal modo, le Az.ULSS potranno procedere con l'inserimento nei tempi previsti della programmazione annuale dei controlli nel portale Vetinfo.



fb800dc25



In ogni caso, i SS.VV. hanno la facoltà di modificare e/o integrare in Vetinfo la lista degli stabilimenti da sottoporre a controllo nel corso dell'anno, fatta salva la necessità di tenere in considerazione i criteri di rischio minimi stabiliti dalla Regione e dal D.M. 2 maggio 2024 e il rispetto della numerosità di stabilimenti e animali da controllare, finalizzata a dimostrare che al termine dell'anno i requisiti per il mantenimento dello status di indennità sono mantenuti (99,8% di stabilimenti indenni con il 99,9% di animali indenni che negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da Brucella abortus melitensis e suis nei bovini/bufalini o negli ovi-caprini).

Fatte salve le indicazioni di cui sopra per gli stabilimenti che detengono bovini, per quanto concerne i controlli nei **bovini da ingrasso**, si indica quanto segue:

- La sorveglianza nei confronti della TBC e LBE viene effettuata al macello, mediante esame post-mortem degli animali di età > 24 mesi, come indicato nel relativo paragrafo del presente piano;
- Ai fini della sorveglianza della BRC, sulla base della valutazione del rischio, potrà essere previsto il controllo delle seguenti tipologie di stabilimenti:
 - a) Gli stabilimenti dove si verificano parti nel corso dell'anno, controllando gli animali che hanno partorito: in tal caso, stante l'impossibilità di stabilire a priori (ad inizio anno) in quali stabilimenti avverrà l'evento, la Az.ULSS aggiornerà la programmazione dei controlli in Vetinfo nel corso dell'anno; e/o;
 - b) Gli stabilimenti che introducono animali da territori non indenni;
 - c) Altri stabilimenti ritenuti a rischio, sulla base di una valutazione della Az.ULSS.

Nel caso in cui, dall'estrazione basata sul rischio degli stabilimenti da ingrasso da controllare, siano presenti allevamenti costituiti esclusivamente da capi bovini/bufalini inferiori ai 24 mesi (carne-ingrasso; manze da rimonta), il controllo per il mantenimento della qualifica dello stabilimento sarà documentale e di identità, basato sulla verifica della provenienza degli animali (stato sanitario del territorio e dello stabilimento di provenienza, anche precedente ad eventuali operazioni di raccolta) e sulla corretta identificazione e registrazione dei capi. Ai fini della registrazione in SANAN del controllo, dovrà comunque essere effettuato un controllo diagnostico su almeno due capi a maggior rischio di infezione (es. età più avanzata, provenienza da zona non indenne, ecc.).

Per quanto concerne gli **stabilimenti di ovi-caprini** da sottoporre a controllo per BRC, fatto salvo quanto sopra indicato, la selezione dovrà riguardare:

- Stabilimenti con flag "riproduzione": SI
- Stabilimenti con flag "riproduzione": NO non registrati come familiari
- Nuovi stabilimenti aperti durante l'anno.

Sono esclusi dalla programmazione gli stabilimenti familiari con flag "riproduzione": NO

3. Nuovo stabilimento

Qualora venga costituito un nuovo stabilimento di bovini da riproduzione o un nuovo stabilimento di ovi-caprini, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti indenni, è sufficiente un'unica prova individuale su tutti i capi bovini di età ≥ 6 settimane per la TBC e ≥ 12 mesi per la BRC bovina e su tutti gli ovi-caprini di età ≥ 6 mesi per la BRC ovicaprina, da effettuarsi entro 30 giorni dalla introduzione dei capi nell'allevamento e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria. Al fine di consentire la programmazione ed esecuzione dei suddetti prelievi, gli operatori dovranno comunicare alla Az.ULSS la data prevista di introduzione degli animali nel nuovo stabilimento.

In deroga a quanto sopra, per i nuovi stabilimenti costituiti da animali di età inferiore ai 12 mesi lo status di indenne viene assegnato induttivamente dopo la verifica documentale e di identità basato sulla verifica della provenienza degli animali (stato sanitario del territorio e dello stabilimento di provenienza, anche precedente ad eventuali operazioni di raccolta) e sulla corretta identificazione e registrazione dei capi. Ai fini della registrazione in SANAN del controllo, viene inoltre effettuato un controllo diagnostico su almeno due capi a maggior rischio di infezione.



fb800dc25



4. Prove diagnostiche:

Si rimanda a quanto indicato negli allegati al D.M. 2 maggio 2024, precisando quanto segue:

Per la diagnosi sierologica della **BRC** può essere usato come test di screening la sieroagglutinazione rapida (SAR), l'ELISA su latte di massa o l'ELISA siero. Per **LBE** può essere usato come test di screening l'ELISA su latte di massa o l'ELISA su siero, in singolo o su pool da 10 campioni.

Il test ELISA su latte di massa può essere utilizzato purché nelle aziende almeno il 30% delle vacche da latte sia in lattazione. Se si utilizza il test ELISA latte, è necessario garantire che si possa risalire univocamente ai singoli animali che hanno composto il bulk del latte esaminato. Le prove di conferma, in caso di positività al test ELISA latte, devono essere effettuate su campioni di siero prelevato dai singoli animali che hanno composto il pool di latte di massa.

Fatta salva la necessità di preventiva verifica della validazione del test ELISA latte ai fini di cui sopra, si sottolinea che il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di stabilimenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az.ULSS preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

Per quanto riguarda i controlli per LBE in allevamento bufalino, sentito il CEREP, a causa di una scarsa sensibilità diagnostica del test, non è possibile effettuare prelievi sul latte di massa nella suddetta specie. Per tali allevamenti, ai fini della sorveglianza della LBE, si dovrà pertanto effettuare un prelievo di sangue su tutte le bufale riproduttrici di età superiore ai 24 mesi.

Lo stabilimento selezionato dovrà essere controllato nei confronti della BRC bovina/bufalina utilizzando uno dei seguenti metodi di campionamento:

- Test sierologico (prelievo di sangue) su tutti i capi di età > 24 mesi o se non presenti su capi ritenuti a rischio;
- test ELISA su latte di massa e test sierologico sui capi in asciutta;
- test ELISA latte effettuato su 3 prelievi annuali di latte di massa , con cadenza quadrimestrale, in modo da coprire tutti i capi in asciutta.

In caso di positività al test SAR o test ELISA, il laboratorio esegue la fissazione del complemento (FdC) sui positivi in SAR come test di conferma. In caso di ulteriori positività diagnostiche i casi verranno gestiti in collaborazione con il CREV e l'IZS competente sul territorio.

4.a) BRC - procedura feti abortiti

Per mantenere la qualifica comunitaria di territorio indenne da Brucellosi, è indispensabile che i casi di aborto siano obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine.

Le Az.ULSS sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attività di profilassi previste.

Per garantire una corretta gestione dei feti abortiti, viene definito un protocollo di seguito riportato:

1. I Veterinari liberi professionisti provvedono affinché i feti abortiti nelle aziende di bovini da riproduzione siano inviati ai laboratori competenti per territorio dell'IZSVe nel più breve tempo possibile (in alternativa, congelare il feto per un invio posticipato), accompagnati dagli invogli fetal, dalla Scheda BRC-1e da un campione di siero della madre;
2. Presso il laboratorio diagnostico dell'IZSVe viene effettuato un esame necroscopico per valutare le eventuali lesioni presenti ed eseguire indagini per la rilevazione di Brucella spp.;
3. La procedura prevista per la raccolta, i protocolli diagnostici (comprensivi di altri controlli laboratoristici oltre la Brucella, utili alla conoscenza di altri patogeni che potrebbero essere presenti in allevamento e importanti per la diagnosi differenziale) e lo smaltimento dei feti raccolti dal Veterinario libero professionista è senza costi per l'allevatore e viene finanziata individuando le risorse nel Fondo sanitario nazionale per la bonifica sanitaria degli allevamenti;
4. Al Veterinario libero professionista, a seguito dell'invio del feto bovino al laboratorio territoriale dell'IZSVe, verrà corrisposto direttamente dall'Az.ULSS un compenso quantificato in 75 €.



fb800dc25



In tale contesto, fondamentale è anche il ruolo rivestito dagli Ordini dei Medici Veterinari nella diffusione ai propri iscritti delle presenti indicazioni, sottolineando l'importanza del conferimento degli aborti ai laboratori dell'IZSVe ai fini del mantenimento, da parte della regione Veneto, della qualifica di territorio indenne da BRC bovina.

A tal riguardo, si sottolinea che i sopralluoghi dei Veterinari libero professionisti in azienda a seguito della segnalazione degli aborti, al fine del loro conferimento per le analisi all'IZSVe, saranno considerati come "visita di sanità animale" ai sensi del Reg (UE) 2016/429.

5. Sorveglianza al macello:

5.a) Tubercolosi Bovina

Tutti i bovini e i bufalini macellati sono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627.

I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, inoltre, qualora riscontrino lesioni compatibili con la TBC negli animali sottoposti a regolare macellazione, sono tenuti a segnalare tempestivamente il caso al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di provenienza, attraverso la compilazione di un modello di riscontro delle evidenze ispettive (Allegato 1 al Regolamento (UE) 2019/627). La scheda compilata dovrà essere inviata all'Az.ULSS competente sullo stabilimento di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti (vedasi paragrafo "gestione dei casi sospetti e confermati"), insieme a una copia del documento di accompagnamento degli animali. Copia della documentazione dovrà essere inviata via e-mail anche al CREV (sorveglianzasanimale@izsvenezie.it) e alla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto (sanita.animale@regione.veneto.it).

In caso di riscontro di lesioni sospette, il Servizio Veterinario della Az.ULSS competente sullo stabilimento di macellazione provvederà sempre anche al prelievo di idonei campioni per gli esami diagnostici diretti (esame batteriologico, istologico e PCR). I risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere sempre comunicati anche alla Az.ULSS competente per l'allevamento di origine e al CREV.

5.b) Leucosi Bovina Enzootica

Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627. I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, qualora riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, compatibili con la LBE, sono tenuti a:

- a. individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
- b. prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame istologico e inviarlo all'IZSVe;
- c. segnalare il caso alla Az.ULSS competente sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.

In caso di riscontro di lesioni riferibili a Leucosi Bovina Enzootica, il Servizio Veterinario della AULSS competente sullo stabilimento di macellazione provvederà al prelievo di campioni per l'esame istologico e, se possibile, al prelievo di un campione di sangue per gli esami sierologici e di biologia molecolare (PCR). Una volta avuta la conferma dal laboratorio della presenza di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, o di positività alle prove diagnostiche, lo stesso Servizio provvederà alla compilazione di un modello di riscontro delle evidenze ispettive (Allegato 1 al Regolamento (UE) 2019/627).

La scheda compilata dovrà essere inviata alla Az.ULSS competente sull'azienda di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme con una copia del documento di accompagnamento degli animali. Copia della documentazione dovrà essere inviata via e-mail anche al CREV (sorveglianzasanimale@izsvenezie.it) e alla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto (sanita.animale@regione.veneto.it).



fb800dc25



6. Gestione dei casi sospetti e confermati:

Nel caso di comunicazione di lesioni sospette per TBC da parte dei veterinari ufficiali dei macelli e nel caso di sospetti a seguito di positività alle prove di screening per BRC, TBC, LBE la Az.ULSS prenderà contatti con il CREV il quale, in accordo con il Servizio Veterinario regionale, fornirà le debite indicazioni operative, valutate caso per caso.

E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo di notifica in SIMAN, nei tempi previsti dalla normativa vigente, dei casi per i quali la Az.ULSS ha verificato la fondatezza del sospetto, nonché dei casi confermati delle suddette malattie.

A seguito di verifica della fondatezza del sospetto, e per i casi confermati, per la gestione dei focolai si rimanda a quanto indicato negli allegati al D.M. 2 maggio 2024.



Riservato alla Sezione
dell'IZS
Num.Reg._____

SCHEDA BRC-1 **Scheda di accompagnamento aborti**

Dr..... n.lscr OMV

e-mail..... Tel.....

LUOGO DI PRELIEVO

Azienda Sanitaria..... **Codice aziendale** **.....**

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO.....

COMUNE..... **PROVINCIA.....**

N. LATTAZIONE RAZZA ETÀ.....

SECRET SECRETIVE MEMORIES DELIBERATION

.....

.....

PRESUMIBILE CAUSA DELL'ABORTO

DATA DI COMPILAZIONE 10/09/2010

TIMBRO E FIRMA VET. COMPILATORE



